



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 8789083 – Fax 081 8789576

C.F. 00637560632

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. 8572

Ord. n. 164

IL SINDACO

VISTO la nota del 27/3/2007, inviata dal Servizio Veterinario dell'ASL NA5 – Distretto 88, con la quale si comunica che il territorio di quanto Comune, in relazione al focolaio insorto nel Comune di Vico Equense (NA), rientra nella delimitazione della zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954, n. 320;

VISTO il DPR 17/5/1996 n. 362 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”;

VISTA la decisione 2005/779/CE “relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia”;

VISTA l'O.M. 26/07/2001 “Piano nazionale di radicazione e sorveglianza della MSV e sorveglianza peste suina classica”;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 24/07/1934 n. 1265;

VISTO l'art. 54 del T.U. n. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di istituire, tra i provvedimenti di Polizia Veterinaria, anche una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri attorno il focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

E' dichiarata Zona di sorveglianza da malattia Vescicolare dei suini il territorio del Comune di Massa Lubrense (NA).

Entro i limiti della zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- a) identificazione a cura del Servizio Veterinario di tutte le aziende in cui si trovano anomali delle specie sensibili;
- b) divieto di qualsiasi movimentazione di suini, fatto salvo il trasporto da una azienda riaccreditata ai sensi dell'art. 14 dell'O.M. 26/07/2001 verso il macello o un'altra azienda analogamente riaccreditata;

- c) gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto di suini e il materiale che potrebbe essere contaminato, non possono uscire dalla zona di sorveglianza, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale;

Le suddette misure si applicano fino a quando non siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 362/96 e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 16 del D.lvo 196/99.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari degli animali sensibili alla malattia Vescicolare dei Suini del comune di Massa Lubrense, e trasmessa ai Sindaci dell'ASL NA5, all'Assessorato alla sanità della regione Campania, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di PS di Sorrento, al Servizio Veterinario dell'ASLNA5 per la vigilanza di competenza.

Dalla Casa Comunale 27 MAR. 2007



IL SINDACO
(Dr. Gaetano Leone)